



Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale

«CILENTO YOUTH UNION»

Il giorno 19 del mese di Settembre, dell'anno 2020, alle ore 19:30, presso il "Museo del Gioco e del Giocattolo povero", in via G. Lipiani, 6, fraz. Massicelle di Montano Antilia, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione Cilento Youth Union, avente C.F.:93028560659.

"Museo del Gioco e del Giocattolo povero", in via G. Lipiani, 6, fraz. Massicelle di Montano Antilia.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci Antonio Viterale, svolge le funzioni di Segretario il socio Vito Faraco, con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore" il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle associazioni di promozione sociale e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35-36 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 24 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n. 24 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua

integrità.

L'Assemblea con voto unanime oppure a maggioranza (con ___ voti favorevoli, ___ voti contrari, ___ astenuti) delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

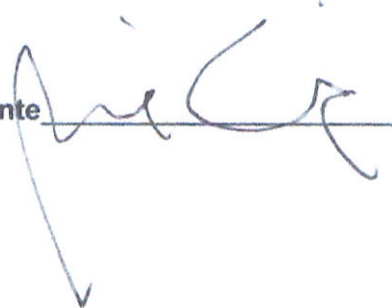
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente Antonio Viterale, alle ore 20.31, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

Il Segretario



Il Presidente



CILENTO YOUTH UNION
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE
Via Canonico Ronzini, 4 - ROFRANO (SA)

C.F. 93028560659



Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del 18/05/2020

Nome	Cognome	Firma
PASQUALE	LISI	Pasquale Lisi
GIOVANNI	LETTIERI	Giovanni Lettieri
IRENE	PEPE	Irene Pepe
NICHELE	IANNUZZI	Nichèle Iannuzzi
ALESSANDRO	ABBRUZZESE	Alessandro Abbruzzese
ARIANNA	DI CANNI	Arianna Di Canni
VITOFRANCESCO	FANCO	Vito Francesco Fanco
ANTONIO	VITRANO	Antonio Vitrano
FRANCESCO	RUONE	FRANCESCO RUONE
IRACOLATO	STEFANO	IRACOLATO STEFANO
NELLY	CHIRICO	Nelly Chirico
ANIPER	VITRANO	Aniper Vitrano
MARIA CARLA	DE VITO	Maria Carla De Vito
AMRICO	ESFANTO	AMRICO ESFANTO
DAVID FERRI	FERRI	DAVID FERRI
NADIA	DI CANNI	Nadia Di Canni

CILENTO YOUTH UNION
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE
Via Canonico Ronzini, 4 - ROFRANO (SA)
C.F. 93028560659

MODELLO PER DELEGA

Io sottoscritta Nelly chirico, nata il 25/03/1190 a Vallo della Lucania prov. di Salerno e residente a Novi Velia prov. di Salerno in via Vignolle n. 2 CAP 84060 codice fiscale n CHRNLY90C65L628X documento d'identità Carta d'identità n. AR5950382, in qualità di Socio dell'Associazione giovanile Cilento Youth Union, con sede a Rofrano

DELEGO

il socio Antonio Viterale Antonio, nato... il a prov. e residente a prov. via/piazza..... n. codice fiscale n. documento d'identità n. rilasciato da il, a rappresentarmi in seno all'Assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione per il giorno 19, del mese di SETTEMBRE dell'anno 2020, alle ore 07:00, ed in seconda convocazione alle ore 16:30, presso la sala conferenze del "Museo del Gioco e del Giocattolo povero", in via G. Lipiani, 6, fraz. Massicelle di Montano Antilia.

Data 18/09/2020.

Il delegante (*)

Nelly Chirico

(firma per esteso e leggibile)

(*) Allegare la fotocopia del documento d'identità del delegante.

SCADE IL 25/03/2023

AR 5950382

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
VALLO DELLA LUCANIA

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 5950382

DI

CHIRICO
NELLYDirez
orale di

Provinciale di S.

Cognome CHIRICO
 Nome NELLY
 Nato il 25/03/1990
 Sesso 147 I S A
 Vallo della Lucania (SA)
 Italianità ITALIANA
 Cittadinanza NOVI VELIA (SA)
 Residenza VIA VIGNOLLE, 2
 Via
 Stato civile STATO LIBERO
 Professione STUDENTESSA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 1,58

Statura
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari n.n.



Firma del titolare Vallo della Lucania
 VALLO DELLA LUC. 11/04/2012



IL SINDACO
 TERESA FILPI
 Impiegata Delegata

MODELLO PER DELEGA

Io sottoscritto ENRICO ELEFANTE, nato il 13/08/1985 a Vico Equense prov. NA e residente a Santa Maria La Carità prov. NA, via n. Cappella de' Bisi n.106, CAP: 80050, codice fiscale n. LFNNRC85M13L854T documento d'identità PATENTE n. U17B88239X rilasciato da MIT UCO il 11.01.2018, in qualità di Socio dell'Associazione giovanile Cilento Youth Union, con sede a Rofrano

DELEGO

la socia Maria Carmela De Vita, nata il 17.05.1990 a Vallo della Lucania prov. Sa e residente a Novi Velia prov. Sa via/piazza Foresta n. 39 codice fiscale n. DVTMRC90E57L628T, documento d'identità CARTA IDENTITA' n. AY5058961 rilasciato da COMUNE DI NOVI VELIA il 22.06.2018, a rappresentarmi in seno all'Assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione per il giorno 19, del mese di SETTEMBRE dell'anno 2020, alle ore 07:00, ed in seconda convocazione alle ore 16:30, presso la sala conferenze del "Museo del Gioco e del Giocattolo povero", in via G. Lipani, 6, fraz. Massicelle di Montano Antilia.

Data 19.09.2020

Delegante (*)



(firma per esteso e leggibile)

(*) Allegare la fotocopia del documento d'identità del delegante.



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



1. ELEFANTE
2. ENRICO
3. 13/09/85 VICO EQUENSE (NA)
- 4a. 11/01/2016 4c. MIT-UGO
- 4b. 13/08/2026
5. U1788239X
- 7.

Enrico



Provinciale di:



**Alla C. A. dell'Assemblea
dell'Associazione
Cilento Youth Union**

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CILENTO YOUTH UNION"

Si propone di sostituire integralmente il vigente Statuto Associativo con il testo seguente:

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "CILENTO YOUTH UNION APS", di seguito indicata anche come "Associazione", di cui all'atto costitutivo sottoscritto in Massicelle di Montano Antilia (SA) il 26.08.2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vallo della Lucania - SA il 01.09.2015 al n. 1059 serie 3°.

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CILENTO YOUTH UNIONAPS" oppure "CILENTO YOUTH UNION associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Rofrano (SA) alla via Can. Ronsini n.4. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;

- (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- (k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- (n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- (o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- (p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- (q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- (s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- (t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- (x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- (y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni dirette a :

- Favorire, in coerenza con i valori, le politiche e i programmi dell'Europa e delle Istituzioni Europee, l'aggregazione sociale, il progresso e lo sviluppo nel contesto sociale ed umano di riferimento, innalzando la qualità della vita dei giovani locali ed eliminando qualsivoglia stato di svantaggio connesso alla piena manifestazione della cittadinanza europea e all'incondizionato accesso alle opportunità di mobilità apprenditiva transnazionale;
- Sviluppare interventi di ricerca per la dimensione europea della formazione professionale e per il settore dell'euro-progettazione;
- Offrire a persone, aziende ed enti interessati l'opportunità di uno spazio interculturale per



- confrontare e diffondere le esperienze professionali acquisite;
- Promuovere occasioni di dibattito e confronto interculturale;
 - Accrescere la sensibilità verso la cittadinanza europea, attivando strumenti ed iniziative funzionali alla piena e proficua esplicazione della stessa, promuovendo la mobilità transnazionale europea ed il servizio di volontariato europeo, cogliendo le opportunità derivanti dai fondi strutturali e dalla progettazione europea connessa, in particolare, al programma Erasmus Plus e al Corpo europeo di Solidarietà;
 - Incrementare le possibilità di occupazione giovanile nell'ambito del mercato del lavoro europeo;
 - Dare impulso al turismo rurale ed ecosostenibile, sostenendo il processo di crescita delle aree interne del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni;
 - Offrire servizi di consulenza culturale, tecnica ed amministrativa alle strutture delle organizzazioni sindacali, agenzie di formazione ed altri enti pubblici e/o privati;
 - Organizzare scambi culturali e training courses per formatori, allievi, studenti, apprendisti, giovani operai, imprenditori fra diversi paesi europei nell'ambito della formazione professionale iniziale;
 - Realizzare servizi di aggiornamento, educazione permanente e formazione continua sul livello europeo, su richiesta degli enti formativi interessati;
 - Progettare e attuare percorsi formativi non professionali per adulti;
 - Avviare progetti nell'ambito del Corpo europeo di Solidarietà, nelle aree tematiche del turismo e dello sviluppo rurale;
 - Svolgere consulenza pedagogica didattica e amministrativa per i centri formazione professionale e le scuole di ogni ordine;
 - Stipulare e concretizzare partenariati strategici e federazioni con organizzazioni giovanili, nazionali e internazionali, che perseguono obiettivi e finalità comuni;
 - Promuovere azioni di diffusione e divulgazione sui programmi di finanziamento approvati dalle Istituzioni Europee, con particolare riferimento al programma Erasmus Plus;
 - Aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni ovvero enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali;
 - Svolgere ogni altra funzione o compito stabilito per deliberazione dell'assemblea, connesso ai precedenti o accessorio per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S..

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;



- Soci benemeriti: coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo per aver acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'associazione, sostenendone e valorizzandone anche finanziariamente l'intera attività;
- Soci ordinari: coloro che hanno presentato domanda di adesione e sono stati ammessi.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.



Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei garanti il Garante;
 - l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci (fondatori benemeriti e ordinari) iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.
Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:
 - nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva i bilanci;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora

il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione da inviarsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza e contenere giorno ora e luogo di riunione, fisica o virtuale. Nel caso di convocazione urgente la convocazione potrà avvenire a mezzo e-mail con ricevuta di notifica almeno 7 giorni prima.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematica (virtual meeting), con modalità stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida quando l'avviso di convocazione contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione avviene secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'Assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Il voto è espresso in forma palese, per appello nominale o per alzata di mani, tenendo conto delle deleghe. Il voto è espresso in forma segreta per l'elezione delle cariche associative o per decisione dell'assemblea.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno quattro volte l'anno; può essere convocato dal Presidente qualora lo ritenga opportuno oppure qualora lo richieda un membro del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione è fatto a mezzo raccomandata o mail list certificata almeno quindici giorni prima della convocazione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire almeno 5 giorni prima.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il suo vice;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
- Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.



Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

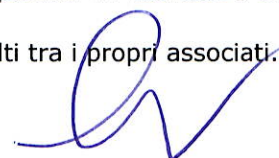
Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

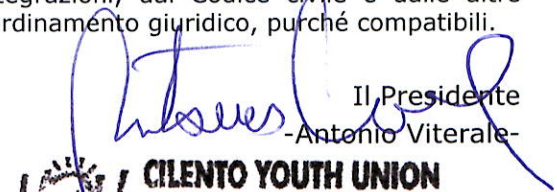
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.


Il Presidente
-Antonio Viterale-
CILENTO YOUTH UNION
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE
Via Canonico Ronzini, 4 - ROFRANO (SA)

C.F. 93028560659

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Vallo della Lucania

Atto registrato il 28-10-2020 al n. 1180 Serie 3
Esatte € 224,00 (duecentoventiquattro,00)

L'ADDETTA

Giovanna Chirazzi

Firma su delega del Direttore

P.le di Salerno

